


FOCUS PMI, CULTURA D'IMPRESA ANTIDOTO ALLA CRISI

Il Decreto Rilancio: alcune questioni di rilievo penale all'attenzione delle imprese

Simone Trombetti | 08/06/2020 08:28

Tweet Consiglio 0

Salva in MY 0 A.A. 0



Simone Trombetti - Consultant di LS Lexjus Sinacta - Avvocato, si occupa di Diritto Penale di Impresa e Diritto tributario

Focus PMI è la nuova iniziativa di LS Lexjus Sinacta realizzata in collaborazione con Diritto24, promossa con l'obiettivo di realizzare un osservatorio permanente sul sistema delle piccole e medie imprese italiane, quale strumento di

aggiornamento e approfondimento in grado di analizzare gli argomenti di più stringente attualità e rilevanza per il mondo imprenditoriale, in particolare in un contesto di crisi al quale va contrapposta una nuova cultura d'impresa fondata sui principi di corretta amministrazione e attenta ad una visione positiva e sostenibile del futuro. Si tratteranno, inoltre, i temi che dovranno anch'essi costituire il patrimonio culturale di ogni imprenditore, quali gli strumenti di accesso al credito ed alla finanza alternativa, nonché la ricerca e l'innovazione.

BUONA LETTURA!

Con l'esplosione dell'emergenza-Covid l'attenzione del penalista è stata in un primo momento attirata dalla possibilità di una duplice serie di conseguenze: queste si dividono nella "famigerata" corsa a dispensare consigli in materia di **inosservanza dei provvedimenti dell'autorità** (art. 650 c.p.) ed in secondo luogo nei timori delle **conseguenze del contagio/morte del dipendente in relazione alla responsabilità del datore di lavoro** e, conseguentemente, dell'ente ex D.Lgs 231/01.

Quanto alla **prima fattispecie**, il lettore ne sarà probabilmente edotto più approfonditamente del sottoscritto, avendo egli ricevuto come chiunque innumerevoli quanto a volte bislacchi tutori su whatsapp che invitavano il cittadino a non pagare l'ammenda inflitta per la "scappatella".

Il problema della contestazione dell'art. 650 c.p. e delle sue conseguenze è stato comunque tempestivamente superato dal Legislatore d'emergenza il quale, su provvida segnalazione delle Procure della Repubblica che rischiavano l'intasamento operativo, ha pensato bene di trasformare la specifica violazione dell'ordine manete domi in violazione amministrativa.

Meno nota la vicenda - questa si sfuggita anche ai più attenti blogger, whatsapp e influencer... - secondo la quale la norma da applicare in caso di violazione dell'obbligo di distanziamento sociale non sarebbe stata la comodamente obblazionabile inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, punita con pena alternativa, ma la norma speciale di cui all'art. 260 del Testo Unico delle Leggi sanitarie del 1934 che, essendo punita con pena congiunta (arresto e ammenda), avrebbe precluso tale facoltà.

Questa risalente fattispecie era stata individuata quale norma da contestare nelle linee guida delle Procure della Repubblica di Milano e di Parma.

Lo stesso art. 260 R.D. 1265/34 è stato poi espressamente richiamato dal Legislatore del D.L. 19/2020 del 26/3/20, che ha provveduto ad innalzarne, triplicandola, la pena detentiva. Tuttavia il delitto di "Inosservanza di un ordine legalmente dato, per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo" è stato espressamente richiamato solo limitatamente ai casi di inosservanza dell'obbligo di permanenza domiciliare "rafforzato", ossia post diagnosi di positività al virus.

La norma di conversione del decreto, appena intervenuta con L. 22/5/2020 n. 35, individua peraltro nel sindaco, quale autorità sanitaria locale, la competenza ad applicare la misura della quarantena, misura senza la cui previa imposizione non sembra possibile vedere applicata l'inosservanza, neanche in costanza di sintomi inequivoci.

Il Legislatore ha quindi opportunamente sottratto le condotte di inosservanza semplice da quelle di interesse del penalista, riservando loro, sin quando alla mancata osservanza del distanziamento sociale non si accompagni una diagnosi di contagiosità, la mera - e spesso più efficace - sanzione amministrativa.

Restano questioni delicate in tema di diritto intertemporale.

La **seconda macroarea di interesse** del penalista in questo sfortunato periodo è stata poi la materia di salute e sicurezza sul lavoro e le correlative responsabilità del Datore in caso di contagio del dipendente o, comunque, contagio derivante da inosservanze cautelari.

Questo tema è ben più interessante e sotto alcuni aspetti è assai opportuno essere posto, anche se non nella misura proporzionale al battage che sul punto se ne è fatto da parte di taluno. E' tuttavia già oggi evidente come questo tema interessi con specifico riguardo solo alcune delle attività produttive, quindi solo una frazione delle categorie datoriali ed imprenditoriali, frazione che, stante l'obiettiva complessità nel provare il nesso eziologico tra attività lavorativa "ordinaria" e contagio, è destinata a rimanere assolutamente minoritaria.

Vien da sé che quanto detto esclude le professioni medico-sanitarie connaturate all'esposizione al virus ed, in misura minore, quelle necessariamente rivolte al contatto generalizzato col pubblico. Tolle queste, tuttavia, la stessa dichiarazione pandemica e la quasi ubiqua possibilità di contagio - almeno in un primo momento ed in assenza di misure restrittive - rendono diabolica l'imprescindibile prova sul nesso causale tra attività lavorativa e contagio.

Ma tant'è, il tema esiste, va posto e va altresì correlato con la [responsabilità amministrativa ex.231](#).

Diverso ed ingiustificato è invece il risalto dato dai media al fatto che i contagi ed eventuali decessi di lavoratori dipendenti siano stati qualificati come malattia professionale in sede INAIL. Questa valutazione, lungi dal rappresentare un nocuo per il datore di lavoro, mira al contrario a garantire alle parti in causa elementi di favore, come la diretta indennizzabilità del danno da infortunio da parte dell'INAIL. Tra l'altro la circolare n. 22 del 20/5/2020 del medesimo ente, precisa sul punto che in ogni caso "il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto (in favore dell'infortunato) non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale".

All'esatto contrario di alcune letture, il riconoscimento dell'origine professionale del contagio e la presa automatica in carico da parte dell'INAIL non rappresenta un aggravamento della posizione giuridica per il Datore di lavoro, la cui eventuale responsabilità andrà/andrebbe dimostrata secondo i criteri di giudizio tipici del procedimento penale o civile. Solo in caso di positivo riscontro ai profili di colpa del Datore, a questo punto, nasce titolo per INAIL di ripetere quanto già erogato al lavoratore infortunato.

Resta il fatto che il Datore di Lavoro che si sia attenuto ai protocolli condivisi in tema di sicurezza Covid-19 (vedansi quelli del 14 marzo e del 24 aprile 2020) avrà attuato quanto possibile per scongiurare l'infortunio, frustrando ipotetiche prospettazioni di responsabilità tanto civile quanto penale.

In sostanza, l'Ordinamento chiede certamente adempimenti gravosi all'imprenditore, singolo o collettivo, quali quelli relativi alla predisposizione di misure di prevenzione, di protezione individuale, di formazione del personale, alla sorveglianza sanitaria speciale nei confronti di particolari tipologie di lavoratori maggiormente esposti a rischi specifici, ma non può pretendere dallo stesso Datore di Lavoro una posizione di garanzia omnibus, non essendo mai il rischio contagio riconducibile a zero.

Le conseguenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivano direttamente dall'ipotizzabilità del reato presupposto, che come si è visto è tutt'altro che scontata; tuttavia ciò non toglie che, unitamente e secondariamente a RSPP, Medico Competente e Delegati - impegnati in prima persona nel contrasto delle occasioni di contagio da Covid in azienda - anche gli Organismi di Vigilanza 231 vengano investiti di ruoli e oneri peculiari, già scrutinati dalle prime letture di dottrina e prassi.

Non è questa però la materia di interesse del sommario contributo odierno, in quanto intendo qui riferirmi agli ulteriori interventi in materia penale del Legislatore del Decreto Rilancio.

Questi interventi, seppur quantitativamente non troppo rilevanti, vanno tuttavia ad incidere su una materia, quella della falsità delle autocertificazioni e dichiarazioni del privato al pubblico ufficiale che, probabilmente, potrà rivelarsi quantitativamente assai copiosa quanto a futuro interesse pretorio.

Si è molto parlato di delitti connessi all'epidemia ed ai connessi riflessi sulla salute pubblica e del singolo, tuttavia è mia opinione uno dei principali riflessi socio-penalistici della pandemia non sarà legata al contagio, ma a fattispecie poste in essere in relazione alla percezione di contributi.

Ciò è dato da una parte dalla "caotica" situazione nella quale debbono essere avanzate le richieste contributive (caos nell'ambito del quale è più alto il rischio di commettere errori in fase autocertificativa) e dall'altra dalla maggiore latitudine dei poteri di verifica ex post della P.A. su quanto dichiarato dal richiedente.

Sui poteri di verifica vedasi la modifica dell'art. 75 DPR 445/00 ad opera del Decreto, che amplia il dovere per gli Uffici di effettuare i controlli ex post, anche a campione "in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio" e "nei casi di ragionevole dubbio" sulla veridicità delle dichiarazioni; si può facilmente prevedere che anche gli organi dell'accusa, più che cimentarsi in complicate indagini sul nesso causale lavoro/contagio avranno soddisfazioni più immediate nel perseguire dichiarazioni qualificate ... inaccurate ... segnalate ex art. 331 c.p.p. dalle Pubbliche Amministrazioni eroganti.

Ne discende che è prevedibile che nell'era post-Covid le notizie di reato più diffuse siano meno legate al Covid e più connesse alle misure economiche di sostegno per l'economia, mediatamente ma non meno gravemente messe in pericolo rispetto alla salute pubblica.

Vediamo quali sono gli strumenti di implementazione che il Legislatore ha introdotto in relazione alla veridicità delle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000

Nell'ottica di snellimento delle procedure volte all'ottenimento di agevolazioni, sussidi e contributi pubblici, il Decreto rilancio mette in atto un pressoché totale affidamento - si vedrà, anche nella peculiare materia delle dichiarazioni antimafia - sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00. Dette dichiarazioni sono, per stessa previsione normativa, da intendersi quali rese a pubblico ufficiale, e come tali la loro eventuale non corrispondenza al vero è sanzionata ai sensi del combinato disposto tra l'art. 76 del DPR citato e l'art. 483 del codice penale con una sanzione che, ordinariamente, non supera i 2 anni di reclusione e che oggi il Decreto rivede al rialzo inserendo nell'ordinamento una aggravante ad effetto speciale.

L'art. 264 del Decreto prevede infatti che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore.

Proprio in previsione dell'aumento ponderale delle autodichiarazioni, strumento unico per l'ottenimento dei contributi, è stato ritenuto necessario rafforzare il presidio sanzionatorio a sua tutela. L'art. 264 comma 2 lett. a) del Decreto Rilancio prevede quindi un generalizzato innalzamento della sanzione penale per la falsa autocertificazione ai sensi dell'art. 76 DPR 445/00, inserendo un'aggravante ad effetto speciale che - come si è già visto - innalza la pena da un terzo alla metà, portando quindi mediante il richiamo espresso all'art. 483 c.p. la pena massima a 3 anni di reclusione, per ogni autodichiarazione falsa non qualificata.

Non è tutto, però. Il Decreto prevede, oltre alla revoca dei benefici già erogati, anche una sanzione accessoria per coloro che abbiano avuto accesso a contributi per il tramite di dichiarazioni mendaci, ossia il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Sostanzialmente si estende all'intera platea dei beneficiari l'applicazione delle sanzioni interdittive ex D.Lgs 231 (artt. 9 comma 2 lett. e) ordinariamente previste per l'ente cui venga contestata l'indebita percezione di contributi pubblici ex art. 24 D.Lgs. 231/01.

Va segnalata tuttavia una fondamentale peculiarità, in questo caso: mentre l'interdizione "ex 231" è provvedimento giurisdizionale, ed anche in caso di applicazione cautelare segue un rito partecipato dall'ente indagato, cui sono connaturate le garanzie del processo penale, il provvedimento che disponga l'interdizione amministrativa ex art. 75 DPR 445/00 di nuovo conio è ricorribile solo ex post ed in sede amministrativa.

La sanzione per la falsità di alcune specifiche categorie di autocertificazione è stata ulteriormente innalzata, sino a farla sopravanzare addirittura quella prevista per il falso ideologico o materiale del pubblico ufficiale.

Ci si riferisce alle dichiarazioni relative alle comunicazioni antimafia di cui all'art. 25 e quelle connesse al procedimento di emersione dal lavoro nero di cui all'art. 101 del Decreto, uno dei provvedimenti più organici dell'intera complessa disposizione.

Partiamo da quest'ultima previsione.

In questa materia, che effettivamente non affierisce direttamente a contributi ed erogazioni (ma che prevede comunque un trattamento di favore della P.A. nei confronti di chi illecitamente manodopera irregolare) non è prevista la possibilità di autocertificare il possesso di ogni requisito, dovendosi al contrario fornire prova documentale della presenza del regolarizzando sul territorio nazionale precedente all'8 marzo 2020 per mezzo di attestazioni costituite da documentazione fornita di data certa proveniente da organismi pubblici.

Proprio per la sensibilità della materia e per contenere il rischio di produzione di documentazione contraffatta (magari limitatamente alla data) il legislatore ha previsto la pena della reclusione da uno a sei anni per la contraffazione o l'alterazione dei documenti volti a comprovare i requisiti per la sanatoria (o la loro mera utilizzazione) primi fra tutti appunto quelli relativi alla presenza sul territorio nazionale in data pre-lockdown. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Il testo della disposizione ricalca quello previsto per la sanatoria 2012 (art. 5 c. 15 D.Lgs 16/7/2012 n. 109).

E' quindi degno di nota che questa forma di falsità si sia vista accordare una tutela penale qualificata, stante la maggior sanatoria prevista rispetto al delitto di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.).

Il conio della nuova fattispecie, sicuramente speciale anche rispetto al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ha tuttavia un effetto perverso: mentre per i delitti relativi all'immigrazione clandestina e per quello di truffa aggravata è prevista le responsabilità amministrativa "ex 231", il delitto di nuovo conio non figura tra i reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss. D.lgs 231/01, con evidente vantaggio per l'imprenditore collettivo che si renda responsabile (o anche solo correo) della produzione di documentazione contraffatta.

Saranno comunque ipotizzabili, sussistendone i presupposti (in primis il dolo specifico), i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento della permanenza sul territorio nazionale di stranieri privi del titolo per rimanervi (art. 12 bis D.lgs 286/1998: questi delitti sono altresì reati presupposto della responsabilità amministrativa ex 231).

Per ogni altra autodichiarazione relativa ai requisiti per ottenere la sanatoria sarà invece operativa la possibilità di procedere con autodichiarazione, e visto che tra le condizioni per ottenere la regolarizzazione è previsto che i cittadini stranieri non abbiano lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020, è verosimile che questo elemento di fatto possa essere al contrario meramente autodichiarato dagli interessati. In questo caso valgono le norme ordinarie in tema di autocertificazione ex DPR 445/00.

Si è detto che l'ulteriore punto di incidenza della novella riguarda erogazioni pubbliche e dichiarazioni sui requisiti previsti dalla normativa antimafia. Per l'erogazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio (strumento si spera sufficiente ed idoneo a garantire prosecuzione operativa al maggior numero di imprese possibile) viene previsto che essa, stanti i caratteri di indifferibilità ed urgenza, intervienga anche in assenza della certificazione (comunicazione) antimafia rilasciata dal Prefetto ex art. 87 e ss. del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia).

L'erogazione dei contributi potrà avvenire infatti dietro mera autocertificazione di regolarità antimafia, ordinariamente prevista solo nei casi espressi di urgenza, fornita ai sensi dell'art. 92 comma 3 Cod. Antimafia. La norma di snellimento deroga all'obbligo burocratico dell'ottenimento della comunicazione antimafia, senza la necessità del previo rilascio della informazione antimafia da parte del Prefetto.

La falsità dell'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti antimafia, pur rientrando nella categoria delle dichiarazioni del privato al P.U., è tuttavia equiparata quanto a pena massima al falso ideologico del pubblico ufficiale, con sanzione prevista dalla reclusione da 2 a 6 anni (almeno innalzamento che ha sostanziali riflessi su possibilità di infliggere misure cautelari ed utilizzare intercettazioni e captazioni).

A questa sanzione, relativa alla sola falsità della autocertificazione resa ai sensi dell'art. 25 c. 9 del Decreto Rilancio e dell'art. 92 c. 3 Cod. Antimafia, si aggiunge per essa disposizione del Legislatore la confisca dei beni costituiti nel profitto del reato, anche nella sua forma per equivalente.

Il comma 14 dell'art. 25 Dec. Rilancio in commento dà poi espresso atto (forse inecessariamente) dell'applicabilità della fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista e punita dall'art. 316 ter c.p. per tutti i casi in cui il contributo erogato non sia - in tutto o in parte - spettante. Questa norma verrebbe applicata anche in assenza di espressa previsione del D.L., tuttavia la sua menzione potrebbe portare ad una applicazione tale per la quale la sanzione penale lì prevista vada applicata anche nel caso - ordinariamente sottrattole - che il contributo erogato sia inferiore a 3.999,96 €. Il punto meriterà approfondimento.

In ogni caso, se l'indebita percezione (anche sotto soglia) coinvolgerà una dichiarazione di regolarità antimafia non veritiera, in termini pratici il reato più grave sarà costituito dalla dichiarazione stessa, ed ad essa si accompagnerà indefettibilmente la confisca del profitto, senza necessità di valutare l'applicabilità o meno dell'art. 316 ter c.p.

Avvicinandosi alla conclusione di questo intervento sulle novità processual-penalistiche del decreto rilancio, va segnalata quella che con ogni probabilità è una rilevante depenalizzazione, ossia la previsione di una mera sanzione amministrativa per il gestore di struttura ricettiva che ometta il versamento all'ente pubblico beneficiario dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno, versato dagli utenti della struttura stessa. Se ne è parlato (invero non troppo diffusamente) come di un beneficio silenzioso e collaterale per la categoria degli albergatori - certamente tra le più colpite dalla crisi attuale.

Secondo la novella l'omessa o infedele dichiarazione relativa all'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa viene sanzionata amministrativamente con una somma che va dal 100 al 200 % dell'imposto trattenuto. Viene in evidenza l'iniqua equiparazione della sanzione tanto nel meno grave caso in cui la dichiarazione venga omessa che nel caso di infedeltà della dichiarazione stessa, certamente più subdolo.

L'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta è invece sanzionato alla stregua delle ordinarie omissioni nei versamenti fiscali derivanti dalle dichiarazioni, ex art. 13 D.lgs 471/1997 (sanzione del 30% rispetto all'ammontare dovuto, mitigata in caso di adempimento meramente ritardato).

E' indubbio che la trasformazione della sanzione per la appropriazione della tassa di soggiorno da penale ad amministrativa rappresenta un notevole disincentivo alla fedeltà del sostituto, ed è prevedibile che in situazioni di particolare necessità aumenteranno le realtà che potrebbero decidere di finanziarsi con il trattenimento delle somme, così come nel periodo di crisi post-2008 vi fu un aumento del numero delle aziende che utilizzarono lo strumento del mancato versamento dell'IVA (pur dichiarata) per avviare a crisi di liquidità.

La soluzione allora adottata dal Legislatore fu quella di alzare significativamente (con l'esercizio della delega fiscale del 2015) le soglie di punibilità del delitto di omesso versamento IVA per evitare una panpenalizzazione dell'evasione priva di connotati fraudolenti, soluzione cui sembra coerente, seppur meno esplicita, l'attuale scelta operata con l'art. 180 del Decreto Rilancio.

Pur nella consapevolezza dell'aumentare del rischio evasivo, sanzionata giustizialmente dalla reale portata lesiva della condotta, oggi sproporzionatamente sanzionata per eccesso. Ad oggi infatti i costanti arresti giurisprudenziali qualificano come peculato (fattispecie sanzionata da 4 a 10 anni e sei mesi di reclusione) la condotta posta in essere dal gestore di una struttura ricettiva che si appropri delle somme riscosse a titolo di pagamento di soggiorno, omettendo di riversarle al Comune; questo in quanto l'albergatore è qualificato come incaricato di pubblico servizio cui è demandata la materiale riscossione dell'imposta (tra gli ultimi, [Cassazione penale, sez. VI - 26/03/2019, n. 27707](#)).

Lo stesso discorso vale per chi gestisca locazioni brevi (B&B e simili). Non v'è dubbio che l'assoggettamento del privato albergatore/affittacamere al riscossore di tributi per conto dell'ente pubblico abbia effetti draconiani, se considerati i riflessi sanzionatori (oltre alla sanzione edittale si pensi alle conseguenze in tema di confisca), ma da un punto di vista tecnico giuridico essa non appare seriamente contestabile.

Forse avrebbe avuto maggior senso mantenere la rilevanza penale della condotta, riportandola tuttavia entro alvei edittali più consoni.

Un altro punto di complessità della novella è poi che al Decreto manca una normativa transitoria, con l'effetto forse non voluto di sottrarre a sanzione ogni condotta appropriativa precedentemente realizzata, non potendo più contestarsi il peculato in forza del principio di specialità (art. 9 L. 689/81). La sanzione amministrativa di nuovo conio non potrà tuttavia trovare applicazione retroattiva alle condotte precedentemente poste in essere, in forza di un altro principio generale: quello di legalità (art. 1 L. 689/81) che sovrintende anche alle sanzioni amministrative e che impedisce il loro effetto retroattivo in mancanza di una norma derogatoria.

Questa norma derogatoria, sulla falsariga di quelle disposte per precedente ipotesi di penalizzazioni (art. 40 L. 689/81; art. 4 L. 561/1993; art. 100 D.Lgs 507/1999...) non è stata prevista, così come lo per i procedimenti in corso non è stato previsto obbligo per il giudice penale di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illiceito amministrativo.

Si vedrà come il Legislatore affronterà il tema in sede di conversione del decreto.

Da ultimo, concludendo, il Decreto prolunga il termine di cui all'art. 124 c.p., disponendo all'art. 221 che tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine per proporre querela.

Ne discende che il termine trimestrale (63 giorni residui in cui la legge dispone termini più ampi), dovrà ex post prolungarsi del 63 giorni intercorrenti tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, divenendo così un termine complessivo "misto" di tre mesi e 63 giorni.

Merita tuttavia attenzione la condizione del querelato il quale, ex post, rischia di vedersi nuovamente assoggettabile a sanzione penale per un fatto per il quale era scaduto il termine legislativamente previsto per proporre istanza punitiva, e questo in forza di un provvedimento successivo, che finirebbe così per avere effetti retroattivi, con patenti implicazioni circa la violazione sostanziale dell'art. 25 comma 2 Cost.

CLICCA PER CONDIVIDERE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<http://www.diritto24.it/sole24ore.com/art/dirittoPenale/2020-06-08/Il-decreto-rilancio-alcune-questioni-rilievo-penale-attencio>

Accedi a **DIRITTO 24**
(gli altri prodotti)
PlusPlus24 Diritto SMART 24 LEX
Guida al Diritto **Quotidiano del Diritto**

Audi A4. Consumi (litri/100 km) ciclo urbano/extraurbano/misto: 11,1/6,2/7,5. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo urbano/extraurbano/misto: 131/70/92. (Dati NEDC) 100 - 180

COMPLIANCE 231
Moduli organizzativi e CVI tra grandi aziende ed imprese di settore
Aggiornamenti/Modifiche di cui all'art. 231 del D.L. n. 231/2001 e successive modifiche
L. 11/2013
L. 11/2013
L. 11/2013

Modulo 24 Contratti
LA CONNESSIONE UNICA A TUTTE LE INFORMAZIONI SUI CONTRATTI DA OGGI ESISTE.
SCOPRI DI PIÙ

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24 Diritto

Facebook

Twitter

LinkedIn

Codici e Formule

- Costituzione
- Disposizioni sulla Legge in generale
- Codice Civile
- Codice Penale
- Codice di Procedura civile
- Codice di Procedura penale
- Codice della Strada

• **Formulario civile**
Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

• **Formulario penale**
Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.

Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l.

Fidejussione e schema ABI

Codice Rosso

Codice deontologico forense

Contenzioso immobiliare: profili ed aspetti

Danno da ritardo ex art. 2 bis L. 241/1990

Il contratto di assicurazione tra dichiarazioni inesatte e reticenze

Assegno di divorzio: natura composita e funzione perequativa

24 Lavoro

GIGA e MINUTI ILLIMITATI A PARTIRE DA 24,99€ AL MESE

12,99€ AL MESE

TOP QUALITY NETWORK ATTIVA SUBITO

CONDominio E COVID-19

Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020

Alta 35a edizione. È un testo indispensabile per le operazioni ...

€ 54,90

Libri Periodici

Codice di Condom

Un Testo condomini Una parte

Vetrina

Libri Periodici

Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020

Alta 35a edizione. È un testo indispensabile per le operazioni ...

€ 54,90

Codice di Condom

Un Testo condomini Una parte